

## ELETTRODOTTO A 380 KV "MONTECORVINO-AVELLINO"

CT VIA punto 45. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

Con nota prot. DVA-2012-0020838 del 29/08/2012, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto, nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativa all'intervento in oggetto, di fornire le opportune controdeduzioni alle osservazioni ad oggi pervenute con corrispettiva visualizzazione su cartografia.

Le osservazioni di cui alla richiamata nota della DVA, a tutt'oggi pervenute sono riportate nella tabella che segue:

N.RIF.	DATA	MITTENTE	SOSTEGNI	COMUNE	FOGLIO/PARTICELLE
1	26/07/2010	CALCESTRUZZI IRPINI	TRATTA DA 69 A 74	Salza Irpina	fg.4 part.104,105 fg.6 part.170,171,36,370,368, 19,288,304,374=(IN MAPPA: 129- 128-253-76-73-74-45-48-47-33-32- 369-247-248-22-367-289- 366,373=(IN MAPPA: 17-16-14-13- 11-3-4)
2	19/07/2010	SOCIETA' GALDIERI & FIGLI	Cavi 150 KV	Baronissi	raccordo autostradale sa-av km6+048 ekm 6+044
3	28/07/2010	FRALLICCIARDI GABRIELLA ED ALTRI	Cavi 150 KV	Montoro Superiore	fg. 4. part. 380,414,433
4	27/07/2010 e 27/05/2011 (note di medesimo contenuto)	STUDIO LEGALE VISILLI (PER CONTO DI CATALDO GIACOMO E ALTRI)	TRATTA DA 79 A 81	Parolise	Fg.4 p.805,744,810,801,808- fg.4 p.807,813,806,812,809,802 fg.4 p.727,730 fg.4 p.728,731 fg.4p.316 fg.4 p.227 fg.4 p.8,9
5	28/07/2010	FERULLO CARMINE	SOSTEGNI 78-79	Parolise	fg. 4, part. 164,165,189 / fg.1 part.203
6	30/07/2010	REPUCCI CARMELA E ALTRI	SOSTEGNO 80	Parolise	fg.4 p.250,251,252,253,255,268,269
7	30/07/2010	FERULLO ANTONIO E ALTRI	SOSTEGNO 80	Parolise	fg.4 p.298
8	30/07/2010	REPUCCI DOMENICO	SOSTEGNO 78	Parolise	fg. 5, part.25,81
9	Ns.prot. TE/A20100024028 del 24/08/2010	REPUCCI VERA E ALTRI	Sostegni 79-80	Parolise	fg. 4, part. 11,12
10	Note 10/09/2010 e 19/05/2011	MASTROBERARDINO		Montefalcione	Non indica zone specifiche
11	Ns.prot TE/A20100026450 - 16/09/2010	STUDIO LEGALE FREDA (PER CONTO DEL SIG.ZAVALLONI LUIGI)	SOSTEGNI 78-79	Parolise	fg. 4, part. 205,646,793,794
12	Ns. TE/A20100026452 - 16/09/2010	STUDIO LEGALE FREDA (PER CONTO DEL SIG. ZAVALLONI GAETANO)	SOSTEGNI 78-79	Parolise	fg. 4, part. 639,643,743,792,793,794

13	TE/A20110007976 - 14/03/2011	D'ALELIO bRUNO	SOSTEGNI 87-86	Candida	fg.1 part. 174, 155,427,430,306,305 / fg. 3, part.406,515,429,408
14	TE/A201000024525 - 31/08/2010	RAGNI aNTONIO	SOSTEGNI 79-81	Parolise	fg.1 part.437,455,452,40,458
15	Prot. 3393 del 20 maggio 2011	PROVINCIA DI AVELLINO – SETTORE AMBIENTE			Non indica zone specifiche

TABELLA 1

**Di seguito vengono sintetizzate le osservazioni sopra elencate con relative controdeduzioni:**

- 1) Relativamente all'osservazione (numero di riferimento 1) della società Calcestruzzi Irpini, relativa ad una richiesta di spostamento del sostegno matricola 70, per limitare l'interferenza con l'esistente e/o future cave, si fa presente che tale richiesta è stata ritenuta accettabile e pertanto, l'elaborato progettuale DEFR11003BGL00163\_00, inerente le modifiche introdotte, contiene la variante in questione.
- 2) Relativamente all'osservazione (numero di riferimento 2) della società "C.Galdieri & Figli S.p.A" relativa ad una richiesta di interrimento del tratto dell'elettrodotto a 150 kV ""CP Baronissi - CP Mercato S.Severino" interferente con due costruende aree di servizio (distribuzione carburanti e ed attività accessorie) in fregio al raccordo autostradale SA-AV, si precisa che la nuova soluzione progettuale, come dettagliata in altre documenti, la problematica di cui sopra sarebbe superata, poiché in tale tratto è previsto proprio l'interrimento dell'elettrodotto a 150 kV di cui sopra.
- 3) Relativamente all'osservazione (numero di riferimento 3), prodotta dalla sig.ra Frallicciardi Gabriella e altri, relativa alla richiesta di spostamento del nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV "Avellino-Solofra" (intervento J del progetto presentato), si precisa che con la nuova soluzione progettuale, come dettagliata in altri documenti, la problematica di cui sopra sarebbe superata, in quanto l'elettrodotto in questione non verrà più realizzato.
- 4) Relativamente all'osservazione (numero di riferimento 4), prodotta dal sig. Cataldo Giacomo e altri, attiene a generiche motivazioni di danno alla salute, ai possibili danni alle attività agro-silvo-colturali o decremento di valore del terreno dovuto alla servitù di elettrodotto e/o all'esproprio che comportando limitazioni dell'uso del suolo stesso e a richieste di interrimento.  
Relativamente al primo punto, le doglianze esposte riguardano i temuti effetti quali ripercussioni gravi alla salute causati dai campi elettro-magnetici degli elettrodotti.  
Tale quadro davvero negativo deve essere necessariamente censurato in quanto evidente ne è la pretestuosità. Infatti, le opere saranno realizzate nel pieno rispetto della normativa nazionale in materia di campi elettromagnetici (Legge quadro 36/2001 e DPCM 8 luglio 2003), ovvero 3 microtesla, quale obiettivo di qualità per le linee di nuova realizzazione. Corre l'obbligo ricordare che la norma italiana risulta essere fra le più restrittive al mondo ed ha applicato, nella sua definizione, il principio di precauzione.  
Molte delle doglianze esposte fanno riferimento a paventati rischi di leucemia e tumori conseguenti all'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici (CEM).  
Sin dal finire degli anni '70, si è posto il problema se l'esposizione ai campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF, Extremely Low Frequency) diano luogo a effetti nocivi per la salute. A partire da allora, sono state effettuate molte ricerche che hanno risolto con successo importanti interrogativi ed hanno ristretto il campo di indagine delle ricerche future.

Nel 1996, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avviato il Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici, allo scopo di indagare i possibili rischi per la salute associati a tecnologie che emettono campi elettromagnetici. Un gruppo di lavoro dell'OMS ha recentemente portato a termine una revisione critica delle implicazioni dei campi ELF per la salute umana (WHO, 2007).

Nel seguito si allega un estratto (traduzione italiana a cura del Progetto "Salute e campi elettromagnetici" del Ministero della Salute) tratto da un documento predisposto dal World Health Organization che fornisce le conclusioni di questo gruppo di lavoro ed aggiorna due recenti analisi degli effetti sanitari dei campi ELF: quella dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), promossa con il sostegno dell'OMS e pubblicata nel 2002, e quella della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) pubblicata nel 2003.

*"La maggior parte della ricerca scientifica sui rischi a lungo termine dell'esposizione a campi magnetici ELF si è concentrata sulla leucemia infantile. Nel 2002, la IARC ha pubblicato una monografia in cui i campi magnetici ELF venivano classificati come **"possibilmente cancerogeni per l'uomo"**. Questa classificazione viene usata per indicare un agente per il quale esiste un'evidenza limitata di cancerogenicità nell'uomo e un'evidenza meno che sufficiente di cancerogenicità negli animali da laboratorio (altri esempi in questa categoria sono il caffè e i fumi da saldatura). Il giudizio si basava su analisi che sono state effettuate aggregando i dati di diversi studi epidemiologici e che indicavano in modo coerente un aumento di un fattore due nei casi di leucemia infantile, associato ad un'esposizione media a campi magnetici a frequenza industriale superiore a 0,3-0,4  $\mu\text{T}$ . Il gruppo di lavoro ha concluso che gli ulteriori studi pubblicati in seguito non alterassero la classificazione.*

***L'evidenza epidemiologica è però indebolita da problemi metodologici, come potenziali distorsioni di selezione. Inoltre, non c'è nessun meccanismo biofisico accettato che suggerisca che esposizioni a bassi livelli di campo abbiano un ruolo nello sviluppo del cancro. Quindi, se effettivamente esistessero degli effetti dell'esposizione a simili campi di bassa intensità, questi dovrebbero prodursi attraverso un meccanismo biologico che è a tutt'oggi sconosciuto. Inoltre, gli studi su animali sono risultati per la maggior parte negativi. Nel complesso, dunque, i dati relativi alla leucemia infantile non sono sufficientemente solidi da poter essere considerati come indicativi di una relazione causale.***

*La leucemia infantile è una malattia relativamente rara, con un numero totale di nuovi casi all'anno stimato in circa 49.000 a livello mondiale nel 2000. Esposizioni in casa a campi magnetici superiori in media a 0,3  $\mu\text{T}$  sono rare: si stima che solo una frazione tra l'1% e il 4% dei bambini viva in queste condizioni. Se la correlazione fra campi magnetici e leucemia infantile fosse effettivamente causale, si stima che il numero di casi che, a livello mondiale potrebbero essere attribuiti all'esposizione varierebbe tra 100 e 2.400 all'anno, che rappresentano tra lo 0,2% e il 4,95% dell'incidenza totale nel 2000, anno sui cui dati sono basate le analisi. Quindi, se veramente i campi magnetici aumentassero il rischio di questa patologia, l'impatto dell'esposizione a campi magnetici ELF sulla salute pubblica sarebbe limitato, se considerato in un contesto globale.*

*Diversi altri effetti nocivi per la salute sono stati studiati in rapporto a una possibile associazione con l'esposizione a campi magnetici ELF. Tra questi, altri tipi di tumori infantili, tumori negli adulti, depressione, suicidi, malattie cardiovascolari, alterazioni nella riproduzione, problemi nello sviluppo, alterazioni immunologiche, effetti neurocomportamentali e malattie neurodegenerative. Il gruppo di lavoro dell'OMS ha concluso che i dati scientifici a sostegno di un'associazione tra l'esposizione a campi magnetici ELF e tutti questi effetti sanitari sono molto più deboli di quelli relativi alla leucemia infantile. In qualche caso (malattie cardiovascolari o tumori al seno) i dati suggeriscono che i campi non provochino gli effetti in discussione.*

*Alcuni effetti sanitari legati a esposizioni di breve durata a campi di alta intensità sono stati accertati e costituiscono la base di due linee guida internazionali di esposizione (ICNIRP, 1998; IEEE, 2002). Al momento attuale, queste due organizzazioni considerano che i dati scientifici su possibili effetti sanitari di esposizioni a lungo termine a campi ELF di bassa intensità siano insufficienti a giustificare un abbassamento dei limiti quantitativi di esposizione."*

Infine, si fa presente che, nella documentazione trasmessa ai Ministeri, sono stati predisposti elaborati grafici, in scala 1:5000, con riportate le "aree di prima approssimazione", secondo le disposizioni dettate dal D.M. 29 Maggio 2008, sono state prese in considerazione tutte le maggiorazioni dovute ad incroci o parallelismi con altri elettrodotti presenti lungo il tracciato. In caso di presenza di recettori all'interno dell'area di prima approssimazione sono stati effettuati dei calcoli tridimensionali dell'induzione magnetica generata, tenendo conto sia dell'elettrodotto in progetto che di altri elettrodotti presenti per verificare il rispetto dei limiti imposti dal DPCM 8 Luglio 2003; per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici (doc.RGFR11003BGL00148), con riportati i risultati dei calcoli con modello tridimensionale dell'induzione magnetica generata dall'elettrodotto in oggetto.

Relativamente, ai possibili danni alle attività agro-silvo-colturali o decremento di valore del terreno dovuto alla servitù di elettrodotto e/o all'esproprio che comportando limitazioni dell'uso del suolo stesso. Circa i timori riguardo alle possibili ricadute negative sulle attività agro-silvo-colturali, dovute al passaggio dell'elettrodotto, si precisa che la presenza della linea elettrica non condiziona nella maniera più assoluta le colture agricole con l'unica eccezione delle colture di alberi ad alto fusto, quali conifere o pioppi, all'interno della fascia impegnata dall'elettrodotto (25 metri per lato dall'asse della linea).

In ogni caso, l'asservimento delle aree interessate dall'elettrodotto sarà adeguatamente indennizzata, così come previsto dal Testo Unico Espropri (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), anche in considerazione delle suddette condizioni. Inoltre, eventuali danni alle colture, che dovessero scaturire in fase di cantiere dell'opera, saranno adeguatamente risarciti. Infatti, le servitù di elettrodotto saranno oggetto di un'adeguata indennità come previsto dalla normativa vigente. La stessa sarà calcolata secondo consolidati criteri estimativi a seconda dei casi, valutando vari elementi quali lo stato dei luoghi, estensione e coltura dei fondi, presenza o meno dei sostegni etc, cercando di raggiungere, per quanto possibile, un componimento bonario con i proprietari dei terreni interessati. I frutti pendenti di colture in atto saranno anch'essi oggetto di indennizzo.

Infine, relativamente alle richieste di interrimento si evidenziano le seguenti criticità:

- **Problematiche legate alla sicurezza della rete**

La realizzazione di cavi interrati in sostituzione di tratti di elettrodotti aerei comporta delle perdite di efficienza e sicurezza della rete elettrica nazionale, ciò è dovuto al notevole aumento dei rischi legati ai fuori servizio del collegamento elettrico, in quanto la gravosità dei guasti è mediamente ben maggiore nelle linee in cavo interrato che nelle linee aeree con conduttori nudi.

Nel caso dei cavi occorre effettuare, durante l'esercizio, controlli più frequenti. Infatti, occorre sorvegliare tra l'altro se sono sopraggiunti danneggiamenti per possibili interventi di mezzi meccanici in occasione di scavi in prossimità. Naturalmente particolarmente pericolosa è l'evenienza che la benna di un mezzo meccanico urti direttamente il cavo.

I tempi di riparazione dei guasti nei cavi interrati sono in genere ben maggiori che in qualsiasi altro tipo di conduttori, sia per l'individuazione dei punti di guasto, sia per le opere di scavo necessarie per accedere alla tratta guasta, sia per la difficoltà delle operazioni di intervento sul cavo stesso data la sua complessità, sia per il risanamento dei gravi danni che si possono produrre.

Si tenga anche presente che i guasti nei cavi per cedimento dell'isolamento sono sempre distruttivi in quanto l'isolamento non è mai autoripristinante, a differenza di quel che avviene spesso in un conduttore nudo dove l'isolamento è ottenuto dall'aria circostante le cui caratteristiche si ripristinano.

Tutto ciò peraltro accresce i costi di riparazione e quelli conseguenti alle necessarie interruzioni del servizio per tutto il tempo complessivo delle riparazioni, comportando quindi un ulteriore punto critico e di potenziale guasto.

Per quanto riguarda i tempi di riparazione si tenga presente che nei cavi, ad esempio con isolamento in polietilene, essi sono mediamente di un mese per arrivare in alcuni casi a tempi più lunghi. Sono invece mediamente di qualche ora nelle linee aeree con conduttori nudi.

Dalle considerazioni fatte emerge chiaramente che, maggiore è la lunghezza del tratto di cavo interrato da realizzare, maggiori saranno i rischi cui si espone la sicurezza e l'esercizio della rete elettrica nazionale. Si precisa inoltre che le scelte e le analisi di rischio, elaborate dai pianificatori della rete, si basano anche sulla proporzionalità della rete, al fine di non esporre la stessa a maggiori rischi legati alla sua sicurezza ed esercizio, a prescindere da aspetti di carattere tecnico ed economico.

- **Problematiche di carattere ambientale**

- Problematiche legate alla vegetazione arborea**

La posa dei cavi comporta l'asservimento, per tutto il percorso, di una fascia di terreno larga orientativamente dai 5 ai 7 m sulla quale è interdetta qualsiasi coltivazione arborea, poiché le radici potrebbero danneggiare i cavi stessi. Nel caso in esame si potrebbero, quindi, registrare analogamente a quanto avviene per la realizzazione di metanodotti in aree boschive, dei tagli netti senza soluzioni di continuità nell'intera area boschiva attraversata con fasce di larghezza che, a seconda delle situazioni specifiche dei luoghi, varierebbero dai 5 ai 7 m, portando inoltre ad un potenzialmente aumento del rischio idrogeologico tali aree. Nel caso dell'elettrodotto in aereo, viceversa, non sussiste alcuna limitazione alla crescita della vegetazione, anche nelle aree di asservimento, ponendosi, come unica misura di sicurezza, la condizione che la vegetazione non potrà distare dai conduttori meno di 3-4 metri. Unica implicazione è il periodico taglio delle parti arboree che dovessero eventualmente crescere oltre tali distanze.

- Problematiche legate alla Morfologia dei luoghi interessati**

Come detto, l'impiego dei cavi interrati risulta opportuno dal punto di vista ambientale e paesaggistico soprattutto per l'alimentazione dei grandi centri urbani. Il suo utilizzo in aree collinari o montane, come la zona appenninica in esame, comporta notevoli criticità di carattere ambientale e realizzativo, soprattutto nel momento in cui non possano essere percorse sedi stradali per l'alloggiamento dei cavi, a causa dei notevoli dislivelli e della presenza di un numero considerevole di zona a dissesto. L'attraversamento con un cavo interrato di aree a rischio di frana, metterebbe, infatti, a repentaglio la continuità elettrica del cavo stesso e quindi dell'intera rete elettrica locale.

Nel caso di aree a rischio frana elevato, il cui superamento può essere effettuato senza particolari difficoltà nel caso di elettrodotti aerei, con il contestuale sorvolo delle aree a rischio frana (localizzazione dei sostegni ed idonei accorgimenti da adottare nella progettazione delle opere di fondazione, anche a valle di puntuali indagini geognostiche). Nel caso di cavi interrati, invece, eventuali smottamenti o anche piccoli spostamenti del terreno, comporterebbero elevati danni alle strutture del cavo e causerebbero l'immediato fuori servizio del collegamento elettrico, con notevoli problematiche nell'esercizio della rete elettrica.

Un tale aggravio di costi porterebbe ad un notevole abbassamento dell'indice di profittabilità (rapporto tra benefici e costi attualizzati) dell'intervento "Colunga – Calenzano" nel suo complesso (elettrodotto 380 kV ed interventi sulla rete 220 kV e 132 kV), andando a compromettere seriamente la sostenibilità economica dell'intera opera.

Pertanto, dagli aspetti sopra considerati emergono una serie di problematiche sia ambientali, sia tecniche, ma soprattutto di carattere tecnico-realizzativo e manutentivo che non permettono di accettare la richiesta di interrimento.

- 5) Relativamente all'osservazione aventi numero di riferimento 6, 7, 8, 9, 10 e 14 attengono a generiche motivazioni di danno alla salute e ai possibili danni alle attività agro-silvo-colturali o decremento di valore del terreno dovuto alla servitù di elettrodotto e/o all'esproprio che comportando limitazioni dell'uso del suolo stesso, pertanto valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto 4.
- 6) Relativamente all'osservazione aventi numero di riferimento 5, prodotta dalla sig. Carmine Ferullo, attiene a diverse tematiche. Relativamente ai temuti effetti quali ripercussioni gravi alla salute causati dai campi elettro-magnetici degli elettrodotti e danni alle attività agro-silvo-colturali valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto 4. Relativamente alla lamentela circa il mancato rispetto dell'articolo 5 della Legge Regionale Campania, a riguardo si fa presente che L'art. 5 comma 2 della richiamata Legge Regionale 13/2001 è il seguente: *“Nelle aree soggette a vincoli imposti da Leggi statali e regionali nonché dagli strumenti territoriali ed urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.”*

In relazione all'argomento si rileva che, avendo la norma in questione lo scopo di adottare *“particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali”*, il legislatore non abbia assolutamente potuto intendere che la norma stessa prevedesse un indiscriminato divieto di realizzare elettrodotti aerei e un indiscriminato interrimento degli elettrodotti in zone vincolate in quanto ciò appare palesemente contraddittorio ed irragionevole.

Infatti, l'interrimento prescritto come unica misura da attuarsi sempre e comunque in tutte le zone sottoposte a vincolo da leggi statali e regionali e da strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, indipendentemente dalla natura del vincolo specifico da salvaguardare, non risponde al dettato di espletare al meglio l'azione di tutela che la norma si propone. Esso in molti casi è, in effetti, contrario alla tutela dei vincoli da salvaguardare (si pensi all'attraversamento in cavo interrato di zone di tutela archeologica, corsi d'acqua, zone umide, boschi, foreste e zone sottoposte a vincoli di rimboschimento, con il conseguente inevitabile e definitivo abbattimento alberi). In altri casi, infine, è addirittura infattibile o di difficilissima attuazione (si pensi a zone rocciose di alta montagna, ai ghiacciai ed aree vulcaniche).

Per le suesposte considerazioni il vincolo della norma in questione non si può che intendere non assoluto ma relativo, e quindi - a secondo dei casi e dopo attenta valutazione - derogabile, come peraltro la sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2006, per un procedimento di analogo argomento (L.R. Abruzzo 45/2004), ha stabilito nella parte in cui viene affermato che *“l'intervento della Regione si esplica soltanto per il tramite di un parere, che non esclude la possibilità per le competenti autorità statali cui venga indirizzato di disattenderlo quando sussistono, tra l'altro, esigenze di tutela dell'unitarietà della rete elettrica”*. A tale proposito si evidenzia che la Regione Campania ha già rilasciato Intesa favorevole su molti interventi interessanti in aereo zone sottoposte a vincolo.

Per la salvaguardia dei suddetti vincoli si ritiene che meglio si contempi un attraversamento in aereo, come di seguito meglio specificato.

In particolare le zone di tutela dei corsi d'acqua, attraversate in senso longitudinale, saranno interessate dal solo sorpasso dei conduttori aerei, senza creare alcuna limitazione concreta. Di contro, un eventuale attraversamento in cavo interrato, comporterebbe una serie di opere infrastrutturali interessanti il corso d'acqua, quali briglie ovvero ponti, sicuramente ben più impattanti dal punto di vista paesaggistico e con notevoli riflessi con il regime idraulico.

Per quanto attiene area boscate, che nel caso di specie non ricorrono, di norma l'elettrodotto viene realizzato in modo da assicurare la compatibilità con la vegetazione esistente. Viceversa un

attraversamento in cavo interrato, comporterebbe, per motivi di costruzione e sicurezza in esercizio, l'abbattimento permanente di notevoli aree boscate, con elevata perdita di valore botanico e paesaggistico.

Con riferimento ai vincoli archeologici, aventi comunque valenza anche paesaggistica, alla luce di quanto sopra, è invece maggiormente intuibile il danno che si verrebbe a determinare con l'adozione di una tecnologia maggiormente invasiva e impattante sui suoli, quale il cavo interrato, anche in considerazione della minore flessibilità nell'adattamento del tracciato in caso di eventuali rinvenimenti.

A riprova di quanto sopra si fa presente che la Regione Abruzzo nel riformulare, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 103/2006, la propria L.R. 45/2004 (modifiche introdotte con L.R. 11 del 3 marzo 2005) ha ribaltato la disposizione precedente, quasi conforme a quella oggetto di osservazione, disponendo che *"...il parere favorevole della Regione può essere rilasciato anche a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto o porzioni di esso, corra in cavo sotterraneo....."*

Al tutto va aggiunto che trattandosi di un elettrodotto a 380 kV c.a. (massima tensione della rete di trasmissione nazionale) l'interramento in cavo, al di là del notevole onere economico, non trova impiego se non eccezionalmente per piccoli tratti ed in particolari condizioni.

- 7) Relativamente all'osservazione (numero di riferimento 11), prodotta dal sig. Zavalloni Luigi, si lamenta la vicinanza della propria abitazione con il tracciato della linea. A riguardo, si fa presente che, nelle particelle citate nell'osservazione non risultano case nelle vicinanze della linea. Pertanto, il fabbricato sarà sicuramente molto distante dall'asse linea del fabbricato, con conseguenti valori di induzione magnetica prossimi allo zero.
- 8) Relativamente all'osservazioni (numero di riferimento 12), prodotta dal sig. Zavalloni Gaetano, si lamenta la vicinanza di fabbricati con il tracciato della linea con evidenti ripercussioni sulla salute dovute alle emissioni dei campi elettromagnetici. Al riguardo, l'azienda del sig. Zavalloni si trova a circa 190 metri dall'asse linea, l'ingresso al suo piazzale a circa 130 metri, l'abitazione del sig. Zavalloni, nel punto più vicino, si trova a circa 150 metri dalla linea. Pertanto, data la distanza dall'asse linea del fabbricato indicato nell'osservazione i valori di induzione magnetica sono di molto inferiori ai valori limite imposti dal DPCM 8 Luglio 2003.
- 9) Relativamente all'osservazione (numero di riferimento 13), prodotta dal sig. D'Alelio Bruno, si fa presente che con la nuova soluzione progettuale, come dettagliata in altre documenti, tutte le particelle citate nell'osservazione non saranno più interessate dal passaggio dell'elettrodotto ad eccezione delle part. 406- 174 fg.1 che saranno interessate solo marginalmente dal tracciato.

Relativamente all'osservazione (numero di riferimento 15), come richiesto dalla Regione Campania, si risponde alla Provincia di Avellino – Settore Ambiente (protocollo 3393 del 20 maggio 2011), le cui doglianze attengono:

- A) temuta inosservanza del rispetto dei valori dei campi elettromagnetici. A riguardo valgono le considerazioni sopra espresse in materia di campi elettromagnetici.
- B) Il mancato risanamento di elettrodotti esistenti ai fini della Legge n.36/2001: a riguardo si fa presente che per poter attuare le disposizioni previste dalla citata Legge in materia di risanamenti è necessario attendere le disposizioni attuative del Ministero dell'Ambiente che definisca i criteri di risanamento.
- C) Mancato rispetto delle disposizioni previste dalla L.R.13/2001. A riguardo valgono le considerazioni già espresse al precedente punto 6 relativamente al mancato rispetto della citata Legge Regionale.

D) Relativamente al tracciato dell'elettrodotto ricadente nell'area di rispetto del fiume Sabato (zona di "elevato pregio paesaggistico") si fa presente che per tale ambito non sono ancora stati definiti gli obiettivi di qualità Paesaggistica e comunque, allo stato, non risultano in tale ambito divieto di realizzare nuovi elettrodotti.